

**Convenzione tra l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste e l'Istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Donati” – Fossombrone (PU) per lo svolgimento dei tirocini previsti nell'ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.**

**PREMESSO**

che gli articoli 5 e 13 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante “Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, prevedono la definizione, da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e le Associazioni nazionali competenti in materia, delle caratteristiche dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, delle modalità del loro svolgimento e delle prove di accesso ai medesimi corsi;

che il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011, prescrive “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;

che l'articolo 12 del D.M. n. 249/2010 dispone che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università stipulino apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche, a tal fine accreditate, secondo quanto previsto dal medesimo articolo, e che il successivo articolo 15 prevede che, sino alla predisposizione degli elenchi delle istituzioni scolastiche accreditate, le università stipulino le convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio;

**CONSIDERATO**

che l'ordinamento didattico dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno attivati dall'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste prevede lo svolgimento di attività di tirocinio per complessive 300 ore, di cui:

- 150 ore di tirocinio diretto da svolgersi presso le istituzioni scolastiche, con il supporto dei tutor dei tirocinanti;
- 25 ore di tirocinio indiretto finalizzate alla rielaborazione dell'esperienza con i tutor dei tirocinanti;
- 50 ore di tirocinio indiretto finalizzate alla rielaborazione dell'esperienza con il tutor coordinatore;
- 75 ore di tirocinio indiretto sul tema delle Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione (TIC) con il supporto del tutor TIC;

## **STABILITO**

che le Parti firmatarie della presente Convenzione e i relativi organi collegiali competenti concorreranno all'attuazione della medesima, nel rispetto degli ordinamenti ed in conformità ad essi;

## **TRA**

l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, con sede in Aosta, Strada Cappuccini, n. 2A, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Maria Grazia Monaci, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzata con deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze umane e sociali n. 16 del 20/01/2021.

## **E**

L'Istituzione Scolastica Istituto di Istruzione Superiore "Luigi Donati" con sede in Fossombrone (PU) via Don Bosco n. 7, d'ora in poi denominata "Istituzione scolastica", rappresentata dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Alessandra Di Giuseppe nata a Teramo il 25.09.1973 codice fiscale n. DGSLSN73P65L103R, domiciliata per il presente atto presso l'Istituto Scolastico.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

### **ART. 1 – Finalità**

1. La collaborazione tra l'Università e l'Istituzione scolastica per le attività di tirocinio nell'ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno riveste la finalità di qualificare la funzione docente e la formazione professionale.

### **ART. 2 – Obiettivi**

1. L'attività di tirocinio diretto è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - consentire un approccio con le strutture educative, con le prassi metodologico-didattiche e organizzative attuate, portando specifica attenzione ai temi della collegialità e della partecipazione;
  - acquisire gli strumenti dell'osservazione partecipante e della gestione delle relazioni interpersonali in ambito professionale;
  - acquisire competenze metodologiche, didattiche e relazione per esercitare l'insegnamento nel ruolo del sostegno;

- acquisire la conoscenza relativa agli strumenti per l’inclusione scolastica e acquisire competenze per la loro stesura e la definizione dei contenuti e degli obiettivi in contesti multidisciplinari;
- impadronirsi delle competenze in merito all’elaborazione di progetti educativi individualizzati per l’inclusione scolastica in relazione alle differenti tipologie di disabilità, alla loro realizzazione, nonché all’applicazione di metodologie di verifica e valutazione degli stessi;
- impadronirsi delle competenze necessarie sia sul piano organizzativo sia metodologico-didattico per la realizzazione di proposte e progetti educativi inclusivi;
- partecipare alle fasi di progettazione, realizzazione, verifica e valutazione dei percorsi formativi della classe.

2. L’attività di tirocinio indiretto è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- rielaborazione dell’esperienza professionale e dell’esperienza formativa in atto per quanto riguarda i contenuti, gli strumenti, le prassi metodologico-didattiche per la progettazione e la valutazione;
- rielaborazione riflessiva dell’esperienza professionale e dell’esperienza formativa in atto per quanto il tema della disabilità in generale nonché sulle necessarie attenzioni didattiche e pedagogiche che il sistema scolastico inclusivo pone come sfida all’intera comunità educativa;
- costruzione di un percorso riflessivo di connessione e integrazione fra i contenuti offerti dal percorso formativo nelle sue varie dimensioni: insegnamenti, laboratori e attività di tirocinio;
- rielaborazione dell’esperienza professionale e dell’esperienza formativa in atto da un punto di vista personale e psicomotivazionale.

Nelle attività di tirocinio indiretto è compresa la formazione all’acquisizione di competenze specifiche nell’utilizzo delle Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione e le Tecnologie Assistive legate alle esigenze delle differenti disabilità.

### **ART. 3 – Definizione delle attività**

1. L’Università e l’Istituzione scolastica definiscono congiuntamente il progetto di tirocinio relativamente alla durata, ai contenuti e alle modalità di attuazione del tirocinio, nonché al periodo e alla durata della permanenza degli studenti nelle Istituzioni scolastiche.

Il progetto di tirocinio che verrà svolto nella scuola ospitante – e che dovrà in ogni caso avere la massima valenza inclusiva possibile – sarà supportato da accordi previamente definiti fra tutor coordinatore e tutor del tirocinante, sulla base di una modulistica opportunamente approntata.

Ogni progetto realizzato e concluso dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- obiettivi del progetto;
- tipologia di disabilità coinvolta;
- contesto/i di attuazione del progetto;
- metodologia didattica adottata;
- tempi di realizzazione del progetto;
- modalità di verifica e valutazione degli esiti ottenuti.

In ogni caso il progetto di tirocinio dovrà essere congruente ed inserirsi efficacemente negli obiettivi previsti dalla programmazione didattica dello studente coinvolto e potrà essere registrato, all'occorrenza, all'interno delle attività comprese nel Piano Educativo Individualizzato.

2. I progetti di tirocinio fra Università e l'Istituzione scolastica devono contenere le seguenti indicazioni:

- dati del tirocinante
- dati dall'istituzione scolastica ospitante
- declinazione del tirocinio
  - durata
  - organizzazione
- compiti del tutor accogliente
- modalità di valutazione del tirocinio nel suo complesso.

#### **ART. 4 – Impegni dell'Università**

1. Ai fini di cui al precedente articolo 3, l'Università:

- approva il piano delle attività di tirocinio diretto e indiretto;
- trasmette all'Istituzione scolastica il progetto di tirocinio, per la parte di propria competenza, delle informazioni necessarie alla redazione dei singoli progetti di tirocinio;
- individua il tutor coordinatore, che deve coordinare i rapporti tra l'Università e l'Istituzione scolastica anche in stretta collaborazione con i tutor dei tirocinanti attivi nelle scuole;
- garantisce la copertura assicurativa (contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore) dei tirocinanti e dei tutor coordinatori nel periodo trascorso nell'Istituzione scolastica ospitante.

## **ART. 5 – Impegni dell’Istituzione scolastica**

1. Ai fini di cui al precedente articolo 3 l’Istituzione scolastica:

- mette a disposizione materiali, attrezzature, sussidi didattici e multimediali funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti e il relativo personale tecnico;
- indica uno o più tutor dei tirocinanti, individuati fra coloro che prestano servizio presso l’Istituzione scolastica sede del tirocinio diretto, preferibilmente, sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni e secondo le priorità di seguito indicate:
  - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
  - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).

## **ART. 6 – Durata**

1. La presente Convenzione ha validità di un anno e potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodo, anche tramite scambio di lettere tra le Parti.
2. In caso di mancato rinnovo sarà comunque assicurato il completamento delle attività già avviate.

## **ART. 7 – Trattamento dati**

1. Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati.
2. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell’ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all’attuazione della presente Convenzione.
3. Il responsabile della protezione dei dati per l’Istituzione scolastica è contattabile al seguente indirizzo PEC: [psis00600e@pec.it](mailto:psis00600e@pec.it)
4. Il responsabile della protezione dei dati per l’Università è contattabile al seguente indirizzo PEC: [protocollo@pec.univda.it](mailto:protocollo@pec.univda.it).

## **ART. 8 – Controversie**

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere

dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

#### **ART. 9 – Registrazione**

1. Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

#### **ART. 10 – Rimandi**

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

L'Istituzione Scolastica Istituto di Istruzione Superiore "Luigi Donati"

(sottoscritto digitalmente)

Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste  
La Rettrice  
Mariagrazia Monaci

(sottoscritto digitalmente)